

## B

# Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)

*Disegno*

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> su l'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

#### *Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti<sup>3</sup> concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

#### *Art. 66a (nuovo) Comunicazione di dati*

<sup>1</sup> Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di rendite AI e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;
- b. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959<sup>4</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge.

<sup>2</sup> Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> FF 2000 205

<sup>2</sup> RS 831.20

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> RS 661

<sup>5</sup> RS 831.10

*Art. 66b (nuovo) Procedura di richiamo*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS<sup>6</sup>) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

<sup>2</sup> Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'Ufficio federale possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1833